

DICHIARAZIONI

Chi non applica gli studi di settore

di Federica Furlani

È noto che, in linea generale, rientrano nell'**ambito di applicazione degli studi di settore tutti i contribuenti che siano titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo**: imprenditore individuale, esercente arti e professioni anche in forma associata, società di persone, società di capitali ed ente non commerciale per la parte relativa all'eventuale attività di impresa esercitata.

Tali soggetti sono pertanto obbligati a presentare il relativo modello: il mancato adempimento prevede la **sanzione amministrativa pari a 2.000 euro** (articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997).

Sono previste tuttavia delle **cause di esclusione** dall'applicazione degli studi che rendono i soggetti che vi rientrano non accertabili a questi fini e casi in cui, pur non essendo il soggetto accertabile da studi di settore, è comunque obbligato a compilare e presentare il modello.

In particolare, sono **esclusi** dall'applicazione degli studi di settore (e non accertabili) i contribuenti:

- che **iniziano/cessano l'attività durante il periodo di imposta**.

Non è tuttavia prevista la causa di esclusione:

1. quando si verifica la **cessazione e l'inizio dell'attività da parte dello stesso soggetto entro sei mesi dalla data di cessazione, purché si tratti della medesima attività** (o meglio di un'attività contraddistinta dal medesimo codice o compresa nel medesimo studio di settore). È necessario far riferimento per il calcolo dei sei mesi alla data di chiusura dell'attività (di comunicazione all'Agenzia), considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni;
 2. quando l'attività iniziata costituisce **mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti**, e quindi quando l'"*attività presenta carattere di novità unicamente sotto l'aspetto formale*" (circolare 11/E/2007). È il caso dell'affitto o acquisto d'azienda, successione o donazione d'azienda, operazioni di trasformazione, di scissione o fusione di società. Non costituisce inoltre causa di esclusione il periodo di imposta diverso da 12 mesi o il caso di svolgimento di un'attività stagionale o solo per una parte del periodo di imposta, mentre è considerato periodo di cessazione dell'attività quello che precede l'inizio della liquidazione;
- **con un ammontare di ricavi o compensi dichiarati superiore a 5.164.569 euro**, dove, per

quanto riguarda i ricavi, sono esclusi i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni, delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, mentre per quel che concerne i compensi, vanno considerati quelli derivanti dall'attività di lavoro autonomo. Sono tuttavia previsti dei casi particolari: ad esempio gli studi WG40U, WG50U, WG69U, WK23U, prevedono che i ricavi, al fine del limite di cui sopra, debbano essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 Tuir. È importante rilevare che i contribuenti che presentano un ammontare di ricavi o compensi dichiarati **superiore a 5.164.569 euro ma fino a 7.500.000 euro, devono comunque compilare e presentare lo studio di settore applicabile;**

- che si trovano in un periodo di **non normale svolgimento dell'attività, tenuti a compilare comunque il modello** (ad eccezione delle ipotesi di liquidazione ordinaria, coatta amministrativa e fallimentare). A titolo esemplificativo, si considera non normale svolgimento dell'attività:
 1. il periodo in cui l'impresa è in **liquidazione ordinaria**, oppure in liquidazione **coatta amministrativa o fallimentare**;
 2. il periodo in cui l'impresa **non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale** (ad esempio perché la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore; non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività; è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi);
 3. il periodo in cui si è verificata **l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione dei locali** (tutti i locali in cui viene esercitata l'attività);
 4. il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno **ceduto in affitto l'unica azienda**;
 5. il periodo in cui il contribuente ha **sospeso l'attività ai fini amministrativi** dandone comunicazione alla CCIAA;
 6. la **modifica in corso d'anno dell'attività esercitata**.
 7. per i **professionisti**, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di **provvedimenti disciplinari**.

Le Istruzioni – Parte generale degli Studi di Settore 2016 specificano che i contribuenti che si trovano in questa ipotesi di esclusione (non normale svolgimento dell'attività) e non dispongono di alcuni dati fondamentali per il calcolo di Gerico (nessuna operazioni effettuata, nessun ricavo conseguito, ...), devono limitarsi a salvare la posizione e trasmetterla in allegato al modello Unico;

- che **determinano il reddito con criteri "forfetari"**, come ad esempio gli esercenti attività di agriturismo e di allevamento;

- che esercitano l'attività di **incaricati alle vendite a domicilio**;
- con **categoria reddituale diversa da quella prevista nel quadro degli elementi contabili** contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata (punto 9.1 circolare 58/E/2002). È il caso di un contribuente che esercita in qualità di lavoratore autonomo un'attività il cui studio di settore associato contiene solo il quadro F destinato ad accogliere i dati contabili riguardanti l'esercizio dell'attività in forma di impresa;
- che applicano il **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità**.